

COMUNE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N....DEL

Indice

Titolo I - Principi Generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Classificazioni

Art. 4 - Ambito applicazione

Art. 5 - Forme di gestione

Art. 6 - Competenze

Titolo II- Criteri generali per la gestione impianti privi di rilevanza economica

Capo I - Gestione diretta dell'Ente. Assegnazione in uso impianti sportivi

Art. 7 - Concessione in uso. Fattispecie.

Art. 8 - Assegnazione in uso continuativo

Art. 9 - Pianificazione assegnazione

Art. 10 - Procedura di assegnazione

Art. 11 - Criteri di assegnazione

Art. 12 - Modalità utilizzo impianto per uso continuativo

Art. 13- Oneri a carico assegnatario

Art. 14 - Durata assegnazione

Art. 15 - Rinuncia

Art. 16 - Concessione per uso temporaneo

Art. 17 - Concessioni per manifestazioni sportive

Art. 18 - Concessioni per manifestazioni non sportive

Capo II - Concessione in gestione ed uso degli impianti sportivi

Art. 19 - Gestione ed uso impianti sportivi

Art. 20 - Procedure di affidamento

Art. 21 - Avviso pubblico di interesse

Art. 22 - Criteri di selezione del contraente

Art. 23 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento

Art. 24 - Contenuti della convenzione

Art. 25 - Verbale di consegna stato di consistenza

Capo III - Affidamento diretto

Art. 26 - Fattispecie

Titolo III- Disposizioni comuni per concessione in uso impianti sportivi

Art. 27- Norme generali per uso e funzionamento impianti sportivi

Art. 28 - Uso materiali ed attrezzature

Art. 29- Responsabilità dei soggetti utilizzatori

Art. 30- Sospensione delle attività da parte del Comune

Art. 31 - Revoca della concessione

Art. 32 - Agibilità degli impianti

Titolo IV - Criteri generali per la gestione impianti di rilevanza economica

Art. 33 - Concessione d'uso e gestione

Titolo V - Palestre scolastiche

Art. 34 - Definizione

Titolo VI - Tariffe

Art. 35 - Determinazione tariffe

Art. 36 - Gestione pagamenti

Art. 37 - Uso gratuito impianti privi di rilevanza economica

Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 - Spese convenzionali

Art. 39 - Foro esclusivo

Art. 40 - Entrata in vigore

Allegato A

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1- Oggetto
<p>Il presente Regolamento ha per oggetto, in mancanza di legge regionale, in attuazione dell'art. 90 commi 24,25 e 26 della legge 27/12/2002 n. 289 la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti di proprietà comunale al fine di migliorare , attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.</p> <p>Viene disciplinata, altresì, la gestione e le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le palestre.</p> <p>La gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.</p>
ART. 2 - Definizioni
<p>Ai fini del presente Regolamento si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per Amministrazione il Comune di Ragusa; - per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive comprese le strutture in uso alle Istituzioni Scolastiche; - per spazio sportivo, luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive; - per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo; -per forme di utilizzo e forme di gestione, rispettivamente le modalità con le quali l' Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi; -per affidamento in gestione il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio; - per concessione in uso, il provvedimento con il quale l' Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di un'attività sportiva o di una manifestazione sportiva; - per tariffa, la somma che l'utente deve versare all' Amministrazione o al Gestore per l'utilizzo dell'impianto. -per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione; -per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili; -per impianti aventi rilevanza sociale quelli che operano con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio e garantisce la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale; - per manifestazione sportiva, evento sportivo svolto a qualsivoglia livello, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno; - per manifestazione non sportiva, evento non sportivo, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno; - per corrispettivo, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al

gestore dell'impianto.

ART. 3 - Classificazione

Per impianto sportivo, si intende l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare l'impianto sportivo comprende:

- lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- la zona spettatori;
- eventuali spazi e servizi accessori;
- eventuali spazi e servizi di supporto.

Del patrimonio indisponibile del Comune di Ragusa fanno parte i gli impianti sportivi ognuno dei quali vengono destinati alla disciplina sportiva indicata di cui all'allegato "A".

Fanno parte, altresì, degli impianti sportivi le palestre in uso da parte degli Istituti Comprensivi scolastici.

Si precisa che eventuali modifiche e/o integrazione in ordine alla disciplina sportiva prima indicata, così come per gli impianti sportivi che verranno acquisiti o costruiti, provvederà la Giunta Comunale con apposito atto.

ART. 4 - Ambito applicazione

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento di tutti gli impianti sportivi esistenti e sarà applicato anche agli impianti che dovessero essere consegnati per la gestione al Servizio Sport dopo l'approvazione del presente regolamento.

Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport del Comune per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti.

Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, l'impianto può essere assegnato al Servizio Sport. In questa ipotesi la convenzione regolerà l'utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto scolastico, sia per attività motoria curriculare che per quella prevista nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa) e apposito disciplinare regolerà l'utilizzo della struttura da parte delle società sportive.

In entrambe le ipotesi descritte dai precedenti commi, l'utilizzo da parte degli Istituti Scolastici è ammesso dal lunedì al venerdì fino alle ore 18,00 e potranno essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

ART. 5 - Forme di gestione

Il Comune di Ragusa gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle

specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.

Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale vigente in materia e in particolare con riferimento all'art. 90 comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289. La gestione e l'uso degli impianti sportivi elencati al precedente art. 3 può essere effettuata con le modalità di cui al D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 50/2016 s.m.i nei casi da quest'ultimo disciplinati.

A tal fine, si distinguono le seguenti tipologie e relative modalità di gestione:

- a. impianti a rilevanza economica: impianti gestibili con modalità in grado di garantire l'autosufficienza della gestione, ovvero la copertura delle spese della gestione medesima;
- b. impianti privi di rilevanza economica: impianti che non è possibile gestire con modalità in grado di garantire l'autosufficienza della gestione.

Per gli impianti privi di rilevanza economica sono possibili le seguenti forme di gestione:

- a. Gestione diretta - si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici, che provvedono all'assegnazione in uso dei medesimi a Società e Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Sportivi Amatoriali e ad altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi comunali per le attività compatibili con gli impianti sportivi;
- b. Gestione ed uso - gli impianti vengono affidati totalmente in gestione a Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni o Enti Sportivi riconosciuti dal CONI mediante apposite convenzioni. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Nel caso in cui sia presente un'unica Società o Associazione cittadina che pratica una determinata attività sportiva, può essere previsto un affidamento diretto della struttura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs n. 50/2016 s.m.i. La stessa procedura in via eccezionale può essere applicata anche a Società o Associazioni aventi sede legale nel Comune di Ragusa, anche nel caso in cui non siano le uniche a praticare una determinata disciplina, purché abbiano i requisiti di seguito elencati, sulla valutazione dell'opportunità dell'affidamento secondo i criteri stabiliti dai

provvedimenti in materia approvati dall'Amministrazione Comunale. I criteri, indicati in forma non esaustiva, sono i seguenti:

- livello del Campionato svolto;
- diffusione della disciplina sportiva, la quale deve essere capace di attrarre un folto pubblico;
- possibile ritorno d'immagine per la Città.

c. Concessione di costruzione e gestione

Si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 109/1994 e s.m.i..

Per gli impianti aventi rilevanza economica sono possibili le seguenti forme di gestione:

a. Concessione d'uso e gestione:

- Gli impianti vengono affidati totalmente in gestione a Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni o Enti Sportivi riconosciuti dal CONI mediante apposite convenzioni. L'affidamento rientra nella parte III relativa ai contratti di concessione del D.Lgs. 50/2016.IV.

- Affidamento a società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Comercio o a cooperative iscritte all'albo, individuate mediante procedure di evidenza pubblica in osservanza della disciplina vigente. Tali società o cooperative dovranno, inoltre, essere affiliate a una o più federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

b. Concessione di costruzione e gestione

Si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 109/1994 e s.m.i..

ART. 6 - Competenze

La competenza in materia di impianti sportivi è attribuita ai seguenti organi, ciascuno per la parte di seguito indicata:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Municipale;
- c) i Dirigenti, in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ognuno per la propria parte di competenza specifica.

A) CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo che verranno esplicitati nel D.U.P. che comprendono:

- a. gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini;
- b. gli indirizzi generali relativi ai criteri per l'individuazione delle tariffe per l'utilizzo degli

impianti sportivi tenendo presente che:

- le tariffe dovranno essere differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
- le tariffe saranno contemperate ai costi di gestione degli impianti tenuto conto, inoltre, del particolare valore sociale e morale dell'attività svolta da determinate società sportive.

B) GIUNTA MUNICIPALE

Spettano alla Giunta Municipale, per tramite degli atti di programmazione - economica finanziaria (Peg):

- a) determinare annualmente gli indirizzi in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- b) determinazione delle tariffe d'uso di tutti gli impianti, ivi incluso l'assegnazione delle entrate derivanti dalla eventuale installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nei campi sportivi;
- c) svolgere ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

C) DIRIGENTI

Gli organi gestionali (dirigenti):

- a. provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- b. provvedono all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
- c. danno attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella L. 05/03/1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 06/12/1991, n. 417 "Regolamento di attuazione della L. 46/1990", in materia di sicurezza di impianti e comunque alla normativa vigente del settore;
- d. predispongono un piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" ed eventuali successive modifiche della disciplina vigente;
- e. esercitano ogni altro compito gestionale relativo allo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città;
- f. attuano ogni altro compito gestionale finalizzato al perseguimento degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Municipale.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Capo I - Gestione diretta dell'Ente. Assegnazione in uso degli impianti sportivi (art. 5, comma 4, lett. a)

ART. 7 - Concessione in uso. Fattispecie

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Società e Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Sportivi Amatoriali e ad altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi comunali per le attività compatibili con gli impianti richiesti.

L'uso degli impianti sportivi comunali è autorizzato mediante un atto di concessione, previo pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. La concessione in uso

dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive per le quali la stessa viene rilasciata.

Le concessioni rilasciate dall' Amministrazione Comunale possono essere:

- a) continuative
- b) temporanee
- c) per manifestazioni sportive
- d) per manifestazioni non sportive

Sono continuative le concessioni che si riferiscono ad attività che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico, o durante l'intera stagione sportiva ed agonistica. Esse hanno validità dal mese di settembre dell'anno in cui sono state rilasciate fino al mese di giugno dell'anno successivo.

Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata comunque inferiore alla stagione sportiva ed agonistica o all'anno scolastico.

Le concessioni per manifestazioni sportive sono rilasciate per eventi sportivi con presenza di pubblico pagante o meno.

Le concessioni per manifestazioni non sportive sono rilasciate per eventi con presenza di pubblico pagante o meno.

La programmazione delle concessioni ad uso continuativo diventa prioritaria rispetto alle concessioni temporanee, fatte salve eventuali manifestazioni di particolare rilievo inserite nel calendario degli eventi con deliberazione della Giunta comunale. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo, le scuole devono, entro il 15 settembre, segnalare agli uffici comunali competenti gli orari scolastici del nuovo anno e come le altre associazioni inviare richiesta di utilizzo degli impianti in orario extrascolastico ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 8 - Assegnazione in uso continuativo

La concessione in uso ha durata annuale, coincide con il periodo temporale dei calendari sportivi. I soggetti che intendono fruire degli spazi insistenti negli impianti sportivi potranno inoltrare richiesta scritta al Comune secondo la disciplina prevista dai bandi e relativi allegati predisposti dal settore di competenza. Le domande, a pena di non accoglimento, dovranno essere rispettose e coerenti con quanto previsto dai bandi e dovranno essere presentate entro la data del 31 luglio dell'anno di vigenza, salvo diversa disposizione.

La definizione dei criteri di assegnazione, esplicitati nel bando, a cui dovrà attenersi il Dirigente competente fanno riferimento alle seguenti linee di priorità:

- a. società sportive, regolarmente costituite, operanti da almeno tre anni nel Comune aventi un maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale riferito alla stagione precedente, nei settori giovanili che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse - in ordine - internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
- b. società sportive, regolarmente costituite, operanti nel Comune che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse - in ordine - internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
- c. società sportive, regolarmente costituite, operanti nel Comune, che esercitino in maniera continuativa attività sportiva rivolta ai disabili, agli anziani e ai soggetti meno abbienti, che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse - in ordine - internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
- d. società sportive, regolarmente costituite, operanti nel Comune, che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori formati, riconosciuti dalle federazioni in possesso del relativo patentino federale;
- e. privati, in gruppi o in associazione, inclusi gli Enti di promozione sportiva, residenti nel Comune di Ragusa;
- f. altri soggetti pubblici.

Nell'istanza, i soggetti interessati sono tenuti ad indicare l'impianto da utilizzare, tenendo conto della disciplina sportiva prevista dal presente regolamento, nonché il giorno/i e la fascia oraria interessata.

Le richieste di utilizzo delle strutture sportive che perverranno successivamente alla scadenza prevista dai bandi saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili. Nel caso in cui risultassero concomitanze di gare nello stesso impianto e negli stessi orari la precedenza verrà data alle società che svolgono attività agonistica di livello superiore. Gli spazi negli impianti sportivi vengono assegnati dal Dirigente del Settore Sport nelle giornate dal lunedì al venerdì, mentre per le giornate di sabato e domenica solo per lo svolgimento delle competizioni ufficiali.

Le assegnazioni terranno conto delle fasce orarie che nei giorni feriali sono così articolate:

1) Impianti sportivi comunali

- a) mattino fino alle ore 14: Scuole, attività motoria varie (es. anziani), altri usi sociali
- b) dalle 15,00 alle ore 22,30: attività formative ed agonistiche (corsi, allenamento squadre). Si precisa che per attività giovanile l'orario di utilizzo è dalle ore 15 alle 19,30; gli orari successivi sono destinati alle attività senior.

2) Palestre scolastiche

a) dalle ore 18,00 alle ore 22,30: attività rivolte ai giovani, formative ed agonistiche.

Il Comune di Ragusa può riservarsi, in sede di bando, l'uso di fasce orarie e spazi da utilizzare per lo svolgimento di attività sportive organizzate direttamente dai propri servizi o da Enti e Associazioni senza fini di lucro.

ART. 9 - Pianificazione delle attività per uso continuativo

In occasione delle assegnazioni annuali, alle società sportive richiedenti potrà essere concesso un numero massimo di 4/5 turni settimanali per ogni squadra o corso organizzato, salvo diversa disponibilità, che viene determinato annualmente nell'avviso pubblico.

Nel caso lo stesso soggetto faccia richiesta per un numero superiore di turni rispetto a quanto previsto al comma 1, verranno assegnati i primi turni settimanali richiesti. Dopo l'analisi di tutte le richieste, solo se rimarranno turni liberi, verranno soddisfatte le ulteriori richieste di una stessa società. I turni di allenamento nelle palestre e nei campi da calcio avranno la durata da un minimo di 1 ora ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, a partire dall'orario di inizio delle attività. Le assegnazioni verranno effettuate in modo tale che non ci siano frazioni di ora libere tra un turno e quello successivo. A tal fine il servizio sport si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari richiesti non compatibili con i turni previsti nell'impianto.

Eventuali anticipazioni o slittamenti in turni precedenti o successivi assegnati ad altra società dovranno essere concordati con gli interessati e comunicati per iscritto al gestore/concessionario d'uso e al Servizio Sport. E' fatto comunque d'obbligo all'assegnatario comunicare al Servizio Sport, oltre che al gestore/concessionario d'uso, la variazione da allenamento a gara, entro il mese in cui è avvenuta, pena la non assegnazione alla Società/Gruppo/Associazione del medesimo turno d'allenamento nell'anno sportivo successivo.

Si precisa che è possibile, tenuto conto dell'ampiezza dell'impianto, per ogni singolo turno l'utilizzo da due squadre/società che usufruiranno di metà area.

ART. 10 - Procedura di assegnazione per uso continuativo

Le domande di assegnazione vengono presentate al Servizio Sport secondo le modalità e i termini previsti nei relativi bandi annuali per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico. Con provvedimento del Dirigente competente, sulla base delle richieste pervenute e dei criteri indicati dal presente regolamento, viene approvata una graduatoria provvisoria per l'utilizzo degli impianti, entro il 10 settembre. La graduatoria diviene definitiva se, entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, non viene presentato alcun ricorso.

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati all'Ufficio Sport entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, in forma scritta e con chiara indicazione delle cause di contestazione della graduatoria. In tal caso, dopo aver provveduto ad esaminare i ricorsi, viene redatta la graduatoria definitiva entro il 30 settembre. Le associazioni sportive interessate potranno

chiedere, a partire dal 1° settembre e nelle more della predisposizione della predetta graduatoria, l'utilizzo provvisorio degli impianti sulla base degli orari e dei giorni di utilizzo nell'anno precedente.

Eventuali richieste per spazi ancora liberi dovranno essere presentate al Servizio Sport entro cinque giorni dalla presentazione alle Società Sportive del prospetto provvisorio. Le domande di integrazione, o le nuove domande di assegnazione pervenute, saranno istruite sulla base del Regolamento e dei presenti criteri integrativi, tenendo conto dei subcriteri di priorità successivamente esplicitati.

A seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente, il servizio sport redige il prospetto definitivo che sarà allegato alla determina dirigenziale di assegnazione, e nel quale saranno evidenziati i turni di utilizzo di ciascun impianto sportivo e palestra scolastica per la stagione sportiva in corso.

Sarà compito degli uffici competenti aggiornare il prospetto definitivo riportante le assegnazioni in uso in corso d'anno e trasmetterlo ai concessionari/gestori affinché siano note le variazioni che intervengono durante la stagione sportiva. Le domande presentate in corso d'anno riguardanti turni non assegnati saranno prese in considerazione secondo l'ordine di arrivo attestato dalla data del Protocollo generale.

ART. 11 - Criteri per l'assegnazione

Il Dirigente dello Sport, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, al fine delle assegnazioni annuali, valuta le domande presentate nei termini prestabiliti dall'art. 8, comma 1, ed, in caso di contemporanea richiesta, da parte di più società sportive, di un medesimo impianto e/o turno, dei seguenti sub criteri di priorità:

1. Società/Gruppi/Associazioni, assegnatarie nell'impianto per almeno 2 anni nel triennio precedente, in assenza di contestazioni;
2. Società/Gruppi/Associazioni che svolgono attività a favore della fascia giovanile;
3. Società/Gruppi/Associazioni che nell'anno precedente hanno organizzato negli impianti, per la specifica disciplina richiesta nel turno in oggetto, corsi collettivi o individuali o squadre sportive per attività rivolte a persone con disabilità, o Società/Gruppi/Associazioni che dichiarano di impegnarsi ad organizzarli, come da scheda allegata alla richiesta di assegnazione in uso di impianti sportivi;
4. Società/Gruppi/Associazioni che nell'anno sportivo precedente siano risultate assegnatarie del medesimo turno dell'impianto/palestra per cui presenta la domanda. Al fine dell'applicabilità del presente comma, tenendo conto delle possibili rinunce/integrazioni in corso d'anno, sarà considerata assegnataria la Società/Gruppo/Associazione che ha effettivamente utilizzato quel medesimo turno per almeno il 60% della durata della possibile assegnazione annuale.

Nell'ambito dei sub criteri di priorità prima citati, le concessioni saranno rilasciate in considerazione dei criteri e dei punteggi agli stessi assegnati come di seguito riportato:

LIVELLO CAMPIONATI FEDERALI DISPUTATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (*)	Provinciali punti 3	Regionali punti 6	Nazionali punti 9	Internazionali punti 12
NUMERO DI ATLETI TESSERATI	Inferiore a 50 punti 2,5	Da 50 a 100 punti 5	Da 101 a 150 punti 10	Per ogni ulteriori n. 50 tesserati punti 2,5
ANZIANIITA' DI AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI	inferiore a 3 anni punti 0	Da 3 a 6 anni punti 2	Superiore a 6 anni punti 4	Per ogni ulteriore anno punti 0,20
ANZIANITA' DI AFFILIAZIONE ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI	inferiore a 3 anni punti 0	Da 3 a 6 anni punti 1	Superiore a 6 anni punti 2	Per ogni ulteriore anno punti 0,10
AVVIAMENTO/PROMOZIONE SPORT TRA DISABILI O CATEGORIE DISAGIATE (SOGGETTI COINVOLTI)	Inferiore a 5 anni punti 1	Da 5 a 10 anni punti 2	Superiore a 10 anni punti 4	Per ogni ulteriori n. 5 soggetti punti 1

(*) Un solo punteggio per il livello più alto disputato negli ultimi 3 anni.

In fase istruttoria verranno considerati i prerequisiti dichiarati da ciascuno dei richiedenti il medesimo turno di allenamento. Lo spazio sarà assegnato alla Società/Gruppo/Associazione che ha ottenuto il maggior punteggio (numero dei subcriteri di priorità), tenendo conto delle rinunce ai turni assegnati. Qualora per uno stesso turno, nonostante l'applicazione dei suddetti subcriteri, vi sia parità di condizioni, si procederà per sorteggio.

I requisiti che danno diritto a priorità vanno comprovati all'atto della presentazione della domanda. A tal fine la Società richiedente dovrà allegare specifica documentazione e/o sottoscrivere dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) attestante il possesso dei requisiti di cui ai subcriteri di priorità elencati nel presente articolo.

Il Dirigente del Servizio Sport approva la modulistica necessaria per l'autocertificazione, unitamente all'Avviso Pubblico. Le domande presentate oltre i termini del bando, a fase istruttoria ancora aperta, verranno valutate sulla base del Regolamento e dei criteri integrativi, tenendo conto dei subcriteri di priorità prima indicati e potranno riguardare solamente gli spazi ancora liberi.

Le domande di assegnazione verranno soddisfatte tenendo in considerazione, per ogni squadra, il "primo impianto" richiesto e assegnando un massimo di turni alla squadra stessa. Le richieste alternative ("impianto alternativo") di turni saranno prese in considerazione solo dopo aver attribuito le richieste del "primo impianto" di tutti i richiedenti.

ART. 12 - Modalità di utilizzo impianto per uso continuativo

L'assegnatario non può far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Comune di Ragusa: la violazione comporta la revoca immediata dell'assegnazione d'uso dello spazio, sulla base del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.

Non sono consentiti scambi di turni e rinunce a favore di altre società; la violazione comporta la revoca immediata dell'assegnazione d'uso dello spazio per entrambe le società coinvolte. Qualsiasi variazione che interessi squadre e corsi di una stessa Società va sempre anticipatamente comunicata in forma scritta al Servizio Sport.

Le variazioni tra squadre di una stessa società, purché nell'ambito della stessa fascia tariffaria (giovani/adulti) saranno registrate nel prospetto delle assegnazioni, ma non comporteranno modifiche ai singoli atti di assegnazione.

L'assegnatario sottoscrive per accettazione le condizioni d'uso dello spazio assegnato.

L'uso degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, è vietato a tutti coloro che siano sprovvisti di autorizzazione e/o concessione.

Per la pratica delle attività sportive sia agonistiche che amatoriali i fruitori dovranno essere in possesso di idonea certificazione medica.

Resta inteso che l'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è riservato esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e, in caso di palestre scolastiche, al Dirigente o suo incaricato, e qualsiasi altra figura compresa nel referto arbitrale.

I concessionari degli impianti sono responsabili e rispondono di qualsiasi infortunio a persone, per danni a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo e sollevano l'Amministrazione Comunale e quella Scolastica, se impianto afferente ai plessi scolastici, da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Il concessionario dell'impianto sportivo è tenuto a segnalare al competente settore del Comune eventuali danni, dallo stesso causati, alla struttura sportiva, agli impianti, alle attrezzature, agli accessori e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi; lo

stesso fruitore resta obbligato a rifondere tutti i danni causati.

Gli eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola società o concessionario, verranno addebitati in parte uguale a tutti i fruitori dell'impianto.

I concessionari, sono tenuti obbligatoriamente, ed a pena di decadenza dall'assegnazione, a stipulare apposita polizza R.C. con validità per tutto il periodo di utilizzo degli impianti o strutture assegnate.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato, anche al fine di allontanare eventuali estranei.

Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. In ordine al corretto utilizzo ed uso degli impianti sportivi concessi, comprese le palestre scolastiche, il concessionario dovrà obbligatoriamente attenersi, a pena di decadenza della concessione, alle disposizioni in essa previste.

ART. 13 - Gestione diretta: Vigilanza e pulizia impianto sportivo

In caso di assenza di personale dell'Ente, il Comune di Ragusa può affidare la vigilanza e la pulizia degli impianti, dati in uso, ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività di interesse generale in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore").

Per le predette attività di volontariato, ai sensi del Codice del terzo settore (art. 17, comma 3, e art. 56, comma 2), verrà previsto esclusivamente un rimborso alle associazioni di volontariato, da parte dell'Amministrazione, delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di quanto previsto nell'avviso pubblico.

ART. 14 - Durata della concessione

La concessione in uso di ciascun impianto sportivo assegnato è valevole per anno sportivo. I giorni e gli orari concessi a ciascuna società o sodalizio sportivo, si intendono utilizzati a prescindere, pertanto il fruitore è tenuto al pagamento fino alla comunicazione di rinuncia.

ART. 15 - Rinuncia

L'assegnatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio Sport, in forma scritta, in caso di rinuncia totale o parziale. Gli spazi residui disponibili saranno assegnati sulla base delle ulteriori domande ricevute.

Le rinunce ai turni assegnati prima dell'inizio della stagione sportiva saranno accettate senza penalità:

- entro il 15 settembre di ogni anno per l'attività agonistica (iscrizione campionati federali, Enti di promozioni sportiva, amatoriali);
- entro il 15 ottobre per l'attività corsuale (attività motoria varia).

Dopo tali date, eventuali rinunce in corso d'anno comporteranno, se formalmente pervenute al Servizio Sport, le seguenti penalità: pagamento dell'intera mensilità in corso e di quella successiva per ogni turno rinunciato.

Delle rinunce effettuate si terrà conto durante la fase istruttoria del bando di assegnazione annuale (applicazione dei sub-criteri): la rinuncia da 1 a 3 turni sarà valutata con un punteggio di -1, la rinuncia da 4 a più turni con -2 punti. Non sono possibili rinunce a frazioni di turni assegnati.

ART. 16 - Concessione per uso temporaneo

Le richieste di concessione per uso temporaneo degli impianti devono essere presentate generalmente almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse e comunque non prima di 90 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività stesse. Nell'istanza devono essere indicati: l'impianto richiesto, il giorno e l'orario di utilizzo, il numero degli utilizzatori e l'attività sportiva che si intende svolgere. Le istanze vengono accolte secondo la disponibilità degli impianti, tenuto conto del calendario annuale e fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo inseriti nel calendario delle manifestazioni con deliberazione della Giunta comunale. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- a. Società, Associazioni Sportive, gruppi di atleti e singoli atleti che partecipano a campionati e/o competizioni a livello internazionale e nazionale;
- b. Società e Associazioni Sportive affiliate alle FFSS/DSA/EPS riconosciute dal CONI;
- c. Associazioni sportive, aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune Ragusa;
- d. altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Ragusa che abbiano interesse a svolgere attività sportiva nel Comune di Ragusa. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 17 - Concessioni per manifestazioni sportive

Il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società, le Associazioni Sportive, le Scuole di ogni ordine e grado, i Gruppi Sportivi Amatoriali e gli altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi per manifestazione sportiva, sia ad ingresso libero che a pagamento, devono presentare apposita istanza al Comune almeno 10 giorni prima della data della manifestazione e comunque non prima di 90 giorni dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza e a esibirle a richiesta degli organi di controllo. Spetterà inoltre agli organizzatori provvedere al servizio antincendio con la presenza di personale idoneo e, in caso di manifestazioni che prevedono una presenza di pubblico superiore alle 2.000 persone, a richiedere e ad assumere gli oneri del servizio di vigilanza antincendio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 26.7.1965, n. 966, e in ottemperanza del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261. Tutti gli oneri, le spese ed i tributi di qualunque natura connessi allo svolgimento della manifestazione (a titolo di esempio: imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, etc.) saranno a totale carico del concessionario, così come tutti gli utili derivanti dalla manifestazione saranno a suo esclusivo vantaggio. Il concessionario

svolgerà le manifestazioni a proprio rischio sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile per danni a cose o persone e penale, conseguente all'utilizzo della struttura e allo svolgimento della manifestazione. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 18 - Concessioni per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, sia ad ingresso libero che a pagamento, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la tipologia dell'impianto. La domanda per ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni pubbliche dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima della data della manifestazione, per la quale si chiede la struttura, e comunque non prima di 90 giorni dalla data prevista per l'inizio della manifestazione. Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti e a provvedere tutti i servizi e oneri previsti dall'art. 18. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

Capo II - CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (art. 5, comma 4, lett. b)

ART. 19 - Gestione ed uso impianti sportivi

Gli impianti sportivi, privi di rilevanza economica, possono essere affidati totalmente in gestione a Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni o Enti Sportivi riconosciuti dal CONI mediante apposite convenzioni, precisando che pur non applicando la disciplina delle concessioni di servizi, la presente fattispecie deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

ART. 20 - Procedura di affidamento

L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 5 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) Complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria secondo standard operativi omogenei;
- b) Singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario, che potrebbero essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione di cui al comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, Salvo i casi di cui all'art. 26 la selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi dei precedente comma 1 può essere affidata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno cinque società/associazioni individuati dall'art. 5 presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità

delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovanili e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

ART. 21 - Avviso pubblico di interesse

Salvo i casi di cui all'art. 26 la scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio ed infine lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente ed il gestore.

ART. 22 - Criteri di selezione del contraente

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di punteggi, riferiti alle seguenti caratteristiche:

- a) esperienza nel settore, radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dalla società sportiva o dalle FFSS/DSA/EPS, rilasciata dal CONI;
- b) presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazione delle opere ulteriori previste;
- c) convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione. L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere viene stabilito dalla Giunta Municipale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori che si intendono affidare in gestione.

ART. 23 - Requisiti per partecipazione alle procedure di affidamento

L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 5 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e

strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero di affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;

b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione Comunale, al momento della presentazione dell'istanza;

c) di non avere ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte dei soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliono instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;

b) per la solidità della situazione economica, gli elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento;

c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione.

Per quanto riguarda i punti a) e b), limitatamente all'esistenza o meno di liti pendenti nel settore sportivo, occorre allegare apposito parere rilasciato dal CONI a conferma o meno delle dichiarazioni presentate;

d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabili anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;

e) avere svolto, gestito od organizzato nel Comune di Ragusa attività sportiva per un periodo minimo di tre anni al momento della presentazione dell'istanza.

Nell'avviso verrà indicato il disciplinare relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi di proprietà del Comune.

L'affidamento avviene con specifico provvedimento del Dirigente comunale competente.

Ai concessionari è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso delle attività sia durante le manifestazioni.

ART. 24 - Contenuti della convenzione

La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento, con un massimo di 15 anni;
- indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie, praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore (di norma utenze, manutenzione ordinaria, custodia e pulizie);
- oneri a carico del Comune di Ragusa (di norma manutenzione straordinaria);
- obbligo per il gestore di uniformarsi alle tariffe stabilite con separato atto dalla Giunta Municipale;
- modalità di controllo da parte dell'Ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto sia da parte della società sportiva sia da parte del Comune e sia le modalità di scissione consensuale;

- penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica, tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi ed altre da indicare;
- eventuale riserva di utilizzo gratuito per il Comune di un certo numero di giornate/anno che saranno determinate in funzione dell'Impianto sportivo proposto in gestione;
- previsione eventuale di lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possono essere caratterizzati, comunque, come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività della convenzione medesima;
- eventuale realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione comunale, in conformità alla normativa vigente e per l'acquisto di strumentazione connesse all'impianto.

Il Comune di Ragusa può stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'art. 5 per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle Scuole, in orari diversi da quelli scolastici. In tal caso le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, la pulizia e la custodia dell'impianto in orario extracurricolare tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento per l'uso dei locali e delle Palestre annessi agli edifici scolastici approvato con delibera di CC n. 16 del 25/03/2009 redatto in conformità alla legge n. 6/2000 art. 12 punto 2 comma H.

ART. 25 - Verbale di consegna stato di consistenza

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria . Il verbale sarà redatto da parte del settore tecnico competente.

CAPO III- AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 5, comma5)

ART. 26 - Fattispecie

Nel caso in cui sia presente un'unica Società o Associazione cittadina che pratica una determinata attività sportiva, può essere previsto un affidamento diretto della struttura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) dlgs n. 50/2016 e smi. La stessa procedura in via eccezionale può essere applicata anche a Società o Associazioni aventi sede legale nel Comune di Ragusa, anche nel caso in cui non siano le uniche a praticare una determinata disciplina, purché abbiano i requisiti di seguito elencati, sulla valutazione dell'opportunità dell'affidamento secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti in materia approvati dall'Amministrazione Comunale. I criteri, indicati in forma non esaustiva, sono i seguenti:

- livello del Campionato svolto;
- diffusione della disciplina sportiva, la quale deve essere capace di attrarre un folto pubblico;
- possibile ritorno d'immagine per la Città.

La società dovrà fare esplicita richiesta di gestione dell'impianto specificando il sussistere delle superiori condizioni e dovrà dichiarare la propria disponibilità al pagamento di un

quarto delle utenze della fornitura elettrica e del gas metano ed assicurare, inoltre, tutti i costi di gestione occorrenti (oneri di custodia, pulizia, sicurezza e manutenzione ordinaria) con la sola eccezione della manutenzione straordinaria che resta a carico del Comune di Ragusa assieme ai tre quarti delle utenze di energia elettrica e gas metano.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI PER CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 27 - Norme generali per uso e funzionamento impianti sportivi

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigente-accompagnatore, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti del relativo atto di concessione. Il titolare della concessione o altro responsabile da questi individuato deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- a. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- b. usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- c. effettuare allenamenti sul campo di calcio principale in erba naturale, in caso risulti impraticabile a seguito di forti precipitazioni atmosferiche, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- d. utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori.

Al custode e/o gestore compete il controllo e la verifica delle concessioni per l'uso degli impianti.

ART. 28 - Uso materiali ed attrezzi

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei propri attrezzi, indumenti e altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate al termine dell'attività sportiva. Previa autorizzazione, potranno essere lasciate nei locali degli impianti, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzi difficilmente trasportabili. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Il personale addetto agli impianti non può fornire agli utenti attrezzi o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività se non autorizzate con l'atto di concessione. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo ed eventuali danni od anomalie rilevabili. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzi e dei servizi.

ART. 29 - Responsabilità dei soggetti utilizzatori

Gli enti, società, associazioni e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzi ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate. Gli stessi si assumono l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di

regolamenti. Si richiama inoltre l'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 relativo all'obbligatorietà dell'assicurazione degli sportivi.

ART. 30 - Sospensione delle attività da parte del Comune

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall' Amministrazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è inoltre prevista quando, per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili a seguito di parere dei Responsabili dei Settori competenti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

ART. 31 - Revoca della concessione in uso

L'Ufficio competente ha la facoltà di revocare la concessione in uso degli impianti nel caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare, in caso di mancato rispetto delle norme generali di cui all'art 21. La revoca degli impianti affidati in gestione e/o uso è disposta dall' Amministrazione Comunale per responsabilità riconducibili al concessionario, anche semplicemente come atteggiamento passivo, per atti di violenza, discriminazione e manifestazione apologiche, in qualunque forma espresse. Nel caso in cui venga disposta la revoca resta fermo l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute ed al risarcimento di eventuali danni.

ART. 32 - Agibilità degli impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di Pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti oltre al rispetto di eventuali condizioni riportate sull'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Ragusa ed hanno la responsabilità civile e penale conseguenti alla manifestazione organizzata. Qualsiasi allestimento temporaneo degli immobili o dei campi da gioco effettuato al fine di consentire la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo che comporti una modifica temporanea dell'agibilità stessa dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale; tutti gli oneri connessi alla modifica dell'agibilità sono a carico del richiedente.

TITOLO IV - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA (art. 5, comma 6)

ART. 33 - Concessione d'uso e gestione

Gli impianti sportivi di rilevanza economica vengono affidati totalmente in gestione a Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni o Enti Sportivi riconosciuti dal CONI mediante apposite convenzioni. L'affidamento rientra nella parte III relativa ai contratti di concessione del D.Lgs. 50/2016.IV.

E', altresì, ammesso affidamento a società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a cooperative iscritte all'albo, individuate mediante procedure di evidenza pubblica in osservanza della disciplina vigente. Tali società o cooperative dovranno, inoltre, essere affiliate a una o più federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

TITOLO V - PALESTRE SCOLASTICHE

ART. 34 - Definizione

Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport del Comune per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti.

Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, l'impianto può essere assegnato al Servizio Sport. In questa ipotesi la convenzione regolerà l'utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto scolastico, sia per attività motoria curriculare che per quella prevista nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa) e apposito disciplinare regolerà l'utilizzo della struttura da parte delle società sportive.

In entrambe le ipotesi descritte dai precedenti commi, l'utilizzo da parte degli Istituti Scolastici è ammesso dal lunedì al venerdì fino alle ore 18,00 e potranno essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

TITOLO VI - TARIFFE

ART. 35 - Determinazione tariffe

L'uso degli impianti sportivi comunali è subordinato, da parte dei richiedenti, al pagamento di tariffe predeterminate e aggiornate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere:

- a. a prestazione (per lo svolgimento di tornei, gare e manifestazioni);
- b. orarie (per gli allenamenti);

Le tariffe vengono differenziate a seconda della tipologia, tipo di impianto e utilizzo.

L'affidatario ha l'obbligo:

- a. di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dall'Amministrazione Comunale e le riduzioni di tariffa stabilite dalla stessa in favore di anziani, disabili e soggetti in particolare stato di disagio;
- b. di sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui ai vigenti regolamenti per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Con provvedimento motivato, la Giunta Comunale può disporre l'esenzione dal pagamento della tariffa, precisando che in tale caso, gli utilizzatori dell'impianto sportivo sono tenuti a versare all'Ente tutte le spese di manutenzione ordinarie che verranno ripartite proporzionalmente.

ART. 36 - Gestione pagamenti

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini previsti dall'Amministrazione Comunale è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi gestiti in forma diretta dall'Amministrazione Comunale, compresi gli impianti annessi agli Istituti Scolastici, la tariffa d'uso è versata nei modi e termini previsti nell'atto di concessione.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare dichiarazione se afferente al pagamento di struttura di cui al punto 3) del presente articolo.

Per gli impianti sportivi dati in concessione o gestione a terzi, la tariffa prevista è riscossa direttamente dal concessionario che avrà cura di rilasciare ricevuta o fattura.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente, oltre che al pagamento della tariffa di cui all'articolo 24, anche da apposita cauzione, ai sensi della normativa di legge, da parte dei richiedenti, che verrà stabilita dal settore competente all'atto della concessione medesima.

Tutte le società o sodalizi sportivi che non ottemperino alle disposizioni ed obblighi stabiliti nel presente Regolamento, e più precisamente nel presente articolo, sono escluse dall'uso degli impianti, salvo ogni azione di rivalsa di danni o somme dovute.

A garanzia dei pagamenti dovuti, se trattasi di impianto gestito direttamente o di impianto annesso ai caseggiati scolastici, potrà essere richiesta polizza fidejussoria. Allo stesso modo è previsto, in caso di struttura affidata in concessione a terzi, che gli stessi, a garanzia dei pagamenti dovuti, possano richiedere polizza fidejussoria o cauzione.

ART. 37 - Uso gratuito degli impianti privi di rilevanza economica

L'uso degli impianti sportivi, a qualsiasi titolo posseduti e gestiti dal Comune, è concesso a titolo gratuito alle scuole dell'obbligo ed a quelle secondarie di secondo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e negli orari curriculare, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso gratuito degli impianti sportivi a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, compresi quelli dati in concessione a terzi, sarà concesso, per non oltre una volta l'anno per società, previa valutazione dei seguenti criteri:

- a. utilità sportiva, culturale e sociale della manifestazione proposta;
- b. visibilità per il Comune di Ragusa;
- c. assenza di fini di lucro da parte del richiedente che propone la manifestazione;
- d. accesso gratuito del pubblico alla manifestazione purché svolta in impianto ove è prevista la presenza di pubblico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 38 - Spese convenzionali

Le spese, nessuna esclusa, immediate e future, inerenti e conseguenti all'affidamento di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento per eventuali registrazioni in termine fisso, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alle concessioni sulle assegnazione di spazi e sugli affidamenti degli impianti sportivi, sono da intendersi tutte a carico dei concessionari.

ART. 39 - Foro esclusivo

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente

Regolamento, o per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del Foro di Ragusa con esclusione del collegio arbitrale.

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del vigente Statuto Comunale, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è approvato. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni. Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le disposizioni previgenti con esso incompatibili.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia:

- a. all'art. 90 comma 25, L. n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- b. al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- c. alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- d. alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- e. al DPR 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- f. alle disposizioni degli Enti di Promozione Sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- g. alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- h. alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Allegato "A"

Del patrimonio indisponibile del Comune di Ragusa fanno parte i seguenti impianti sportivi ognuno dei quali vengono destinati alla disciplina sportiva indicata nella sottoindicata tabella:

IMPIANTI SPORTIVI

Nr.	Denominazione impianto	Disciplina sportiva
1	Campo di calcio “G. Biazzo” di via Archimede	Calcio
2	Campo di calcio “G. Ottaviano” di via N. Colajanni	Calcio Hockey
3	Campo di calcio “A. Campo” di contrada Selvaggio	Calcio
4	Campo di calcio di contrada Gaddimeli Marina di Ragusa	Calcio
5	Palestra “S. Parisi” di via Bellarmino	Pallamano Basket Calcio a 5
6	Palestra “C. Pappalardo” di via Aldo Moro	Pallavolo
7	Palestra “Umberto I” di via Marsala	Basket Tennis da tavolo
8	Impianto polivalente di atletica leggera Laura Guastella di contrada Petrulli	Atletica Corsa libera
9	Palazzetto dello Sport Palaminardi di via	Basket

	Rumor	Calcio a 5
10	Palazzetto dello Sport Salvatore Padua di via Zama	Pallacanestro
11	Campi da tennis di contrada Tabuna	Tennis
12	Impianto di skate Totò Ottaviano di via Napoleone Colajanni	Skate Pattinaggio
13	Maneggio comunale di contrada Selvaggio	Equitazione
14	Impianto polivalente del Villaggio Gesuiti a Marina di Ragusa	Calcio a 5 Tennis
15	Campo in erba di rugby di via Forlanini	Rugby
16	Impianto di Santa Maria La Nova a Ragusa Ibla	Tennis Calcio a 5
17	Piscina comunale di via Magna Grecia	Nuoto Pallanuoto Syncro
18	Stadietto di via delle Sirene a Marina di Ragusa	Polivalente

PALESTRE SCOLATICHE

Denominazione	località
Palestra "Quasimodo"	Ragusa
Palestra "Quasimodo"	Marina di Ragusa
Palestra "Crispi"	Ragusa
Palestra "Vann'Antò"	Ragusa